



GIUDICE DI PACE DI IMOLA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE DI IMOLA
DR. SSA MARIA FLORIO

M. 176/16 Sewt
780/15 R.G.C.
1001/16 C.T.R.
169/16 Rep.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 780/2015 R.G.

TRA

[REDACTED] elettivamente domiciliata in San Lazzaro di Savena
(BO) alla via Emilia n. 3 presso lo studio del proprio difensore avv.
Marco Bordoni

ATTORE

CONTRO

Groupama spa in persona del l.r. elettivamente domiciliata in Ferrara
alla via Bologna n. 58/b presso lo studio del proprio difensore avv.
Francesco Costantino

CONVENUTA

CONCLUSIONI DELL'ATTORE: condannare la convenuta al risarcimento
dei danni subiti da parte attrice nella misura che risulterà
dall'espletanda istruttoria, oltre interessi legali e rivalutazione
monetaria dal sinistro al saldo, somma da cui detrarre l'acconto di

MP

euro 1400,00, il tutto nei limiti della competenza per valore del giudice adito. Con vittoria di spese di lite da distrarsi nei confronti del procuratore anticipatorio ai sensi dell'art. 93 c.p.c..

CONCLUSIONI DELLA CONVENUTA ASSICURAZIONE: respingere la domanda attorea, in quanto da ritenersi congrua la somma già versata; con vittoria di spese di lite.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto di citazione notificato il 18 dicembre 2014 alla Groupama SpA per l'udienza del 25 maggio 2015, [REDACTED] ha convenuto in giudizio, con azione diretta, la Groupama Ass.ni in persona del legale rappresentante p.t. per essere risarcita dei danni subiti quale trasportata del veicolo Ford Fiesta tg [REDACTED] di proprietà e condotto da [REDACTED]

In data 03.10.2013 l'attrice si trovava, quale trasportata, in Molinella a bordo della vettura del sig. [REDACTED] assicurata presso la Groupama, quando tale vettura giunta all'altezza di via Fiume Vecchio, veniva urtata dal veicolo Ford Fiesta tg. [REDACTED] di proprietà di [REDACTED] e condotto da [REDACTED], assicurato per la RCA presso la compagnia Unipolsai Ass.ni.

La responsabilità del sinistro era da ascrivere interamente alla condotta colposa della sig.ra [REDACTED], la quale provenendo da via Fiume Vecchio, perdeva il controllo del mezzo, provocando la collisione.

Sul luogo del sinistro interveniva il Corpo dei Carabinieri di Molinella, i quali redigevano il rapporto di sinistro.

A causa del sinistro l'attrice riportava lesioni personali e doveva sostenere spese mediche per euro 2614,80.

L'assicurazione Groupama non aveva inteso risarcire le lesioni subite, se non nella somma di euro 1400,00.

Chiedeva pertanto il risarcimento integrale dei danni fisici subiti, nella misura da accertarsi in corso di causa.

Si è costituita la Groupama Assicurazioni SpA, chiedendo il rigetto della domanda.

Esperita una consulenza medico legale, sulle conclusioni di cui all'epigrafe e previa discussione, la causa è stata assegnata a sentenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

In data 3 ottobre 2013 il veicolo condotto da Nazario Di Cato, su cui viaggiava quale trasportata l'attrice ~~XXXXXXXXXX~~, veniva coinvolto in un sinistro col veicolo di proprietà del sig. ~~XXXXXXXXXX~~ e condotto da ~~XXXXXXXXXX~~, che perdeva il controllo del veicolo impattando violentemente contro l'altra vettura.

La dinamica del sinistro e la responsabilità della controparte non sono oggetto di contestazione, ma solo il *quantum* del risarcimento.

La trasportata ~~XXXXXXXXXX~~ si recava al pronto soccorso dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara, ove veniva espressa la diagnosi "*policontusa, trauma distruttivo contusivo*"

rachide" con prognosi di giorni 20 e veniva trattenuta in osservazione.

Quanto alle lesioni personali, appaiono congruenti e correttamente formulate le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio dott. Stefano Zanotti; infatti risulta dalla consulenza che, a seguito del sinistro, [REDACTED] riportò un trauma policoncusivo con interessamento toraco-addominale del rachide, della spalla destra e dello sterno.

A seguito delle lesioni [REDACTED] ha patito un periodo di invalidità temporanea assoluta di 10 giorni, parziale al 75% stimabile in 20 gg., di invalidità temporanea parziale pari a 20 giorni al 50% e di 25 giorni al 25% .

Il CTU ha riconosciuto l'esistenza di un danno biologico permanente di 3,5%, danno che non incide sulla capacità lavorativa specifica.

Le spese mediche sostenute e documentate ammontano ad euro 2614,80 e sono state ritenute congrue.

Il consulente tecnico ha accertato che la lesività post-traumatica accertata è compatibile con il corretto utilizzo delle cinture di sicurezza e con l'urto violento subito.

Le lesioni alla spalla risultano strumentalmente accertate tramite ecografia, che evidenzia una borsite SAD. Le lesioni a livello rachideo, correlate al trauma contusivo-distorsivo, risultano clinicamente accertate, in quanto esse non sono strumentalmente accertabili.

Pertanto la S.p.A Groupama va dichiarata debitrice in favore [REDACTED] [REDACTED], in qualità di trasportata, per le lesioni personali dell'importo

MFO

globale di euro 7134,38, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal giorno del sinistro al saldo, somma dalla quale detrarre l'acconto già versato di euro 1400,00.

Tenuto conto dei criteri di cui dall'art. 91 c.p.c. le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i parametri attuali.

PER QUESTI MOTIVI

Il Giudice di Pace dell'Ufficio di Imola, nella persona della dr.ssa Maria Florio, nel procedimento n. 780/2015 promosso da ~~_____~~ nei confronti di Groupama SpA, definitivamente pronunciando, così provvede:

condanna la convenuta Groupama a pagare a ~~_____~~ la somma di euro 7134,38 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal giorno della collisione al saldo, somma dalla quale andrà detratto l'acconto già ricevuto di euro 1400,00 per un importo finale di euro 5734.38 ;

-pone definitivamente a carico della convenuta le spese di CTP e CTU;

-condanna la convenuta Groupama alla rifusione delle spese del presente giudizio liquidate in euro 1680.00 di cui euro 280.00 per spese, euro 1400,00 per competenze, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A;

-s entenza provvisoriamente esecutiva ex lege.

Così deciso in Imola il 23\05\16

MF

110
11/05/16
M. Florio



Il Giudice di pace
dr.ssa Maria Florio
M. Florio

UFF. DEL GIUDICE DI PACE

DEPOSITO IN CANCELLERIA

Davola, il 23.05.16

M. Florio



UFFICIO GIUDICE DI PACE DI IMOLA

SEZIONE 1 Piazzale Alessandro Pertini, 4

Si comunica a:

Avv. **MARCO BORDONI**
VIA EMILIA 3
40068 SAN LAZZARO DI SAVENA
BO

FAX 051/6276001

Avv. **FRANCESCO COSTANTINO**
BOLOGNA 58/B
FERRARA
FE

Comunicazione di cancelleria
Comunicazione di Deposito Sentenza

Procedimento Numero: **780/2015** - **RITO ORDINARIO**
Azioni di competenza del Giudice di Pace in materia di risarcimento danno

Giudice: **FLORIO MARIA**

Depositata Sentenza Numero: **176/2016** in data: **23/05/2016**

Repertorio N. **164/2016**

Si avvisa che la sentenza viene trasmessa alla competente Agenzia delle Entrate.

Parti nel procedimento

Attore Principale

MIMMO LUCIA

Difeso da:

MARCO BORDONI

Convenuto Principale

GROUPAMA ASSICURAZIONI IN PERSONA DEL L.R.P.T.

Difeso da:

FRANCESCO COSTANTINO

vedi P.Q.M. allegato



Assistente Giudiziario
(*Antonella Benini*)

Imola 24/05/2016

IL CANCELLIERE